

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281, *series c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. omissis promossa da:

MUTUATARIO E FIDEIUSSORI

Attori

Contro

BANCA

Convenuta

CONCLUSIONI

Per gli attori:

IN VIA PRINCIPALE

1. Accertare e dichiarare l'effettivo costo globale del mutuo fondiario per cui è causa, n. omissis di Repertorio e n. omissis di Raccolta, a ministero notar, stipulato inter partes in data 29.10.2007, tenendo conto di ogni spesa, onere e remunerazione, a qualunque titolo, convenute e commesse all'utilizzo del credito, nonché il piano di ammortamento applicato e l'incidenza in percentuale della capitalizzazione sul tasso globale, comparandolo, successivamente, al tasso soglia rilevato trimestralmente per le operazioni relative ai mutui ipotecari ed applicabile al caso de quo ;

2. Accertare e dichiarare che la BANCA convenuta ha, per i fatti esposti in narrativa, pattuito, alla data di stipula del contratto di mutuo sopra indicato, un tasso effettivo globale, tenuto conto del tasso corrispettivo e/o maggioratorio, delle spese, commissioni, remunerazioni a qualunque titolo connessi all'erogazione del credito, superiore al tasso soglia, ai sensi dell'art. 2 della L.108/96 e dell'art. 644 c.p., dichiarare, ex art. 1815 c.c. la nullità della clausola determinativa degli interessi per contrarietà a dette norme imperative e priva di causa ex art. 1418 c.c. e, per l'effetto, dichiarare la gratuità del contratto indicato in narrativa, per le causali ivi dedotte; conseguentemente, determinare il piano di ammortamento utilizzabile, secondo il numero di rate già convenuto in sede di stipula, senza applicazione di interessi e dichiarare l'obbligo degli attori a dover corrispondere, per il futuro, la sola quota capitale residua, senza maggiorazione di interessi.

3. Condannare, quindi, la BANCA, in persona del L.R.p.t., alla restituzione, ex art. 2033 c.c., di tutte le somme indebitamente corrisposte dall'attrice, quantificate anche a mezzo di CTU contabile, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, da ciascun addebito fino all'effettivo soddisfo, nonché del risarcimento del danno subito ex art. 2043 c.c., 2059 c.c. e 185 c.p., nell'importo che verrà determinato in corso di causa, maggiorato degli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, previa eccezione di compensazione fra quanto illegittimamente corrisposto alla BANCA e l'eventuale somma in linea capitale scaduta.

4. Dichiarare la nullità dell' art. 5 del Norme Generali di contratto, come formulata in contratto e per quanto esposto in narrativa, dichiarare l'applicabilità dell'art. 40, secondo comma, T.U.B.

IN VIA SUBORDINATA

5. Dichiararsi nulla la clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli art. - 1346 - 1418 - 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli art. 1283 e 1284 cc o per violazione dell'art. 1322 c.c. (Equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela previsti dall'ordinamento giuridico) e/o per violazione dell'art. 9, co. 3, Legge 192/1998 (Divieto di abuso di dipendenza economica) individuando il saggio di interesse applicabile in sostituzione sulle rate scadute e da scadere e per l'effetto condannare la convenuta a restituire all'attrice la somma di € 2.362,48, e/o a in quella inferiore o superiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte per rate di ammortamento in scadenza determinando per l'effetto un piano di ammortamento o tasse legale con quote capitali costanti;

6. Dichiararsi, comunque, la nullità della clausola di determinazione degli interessi contenuta nel mutuo de quo, perché posta in violazione degli artt. 1346 - 1418 - 1419 c.c., nonché dei principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o degli artt. 1283 e 1284 c.c. o dell'art. 1322 c.c., siccome con l'illegittima previsione di un piano di ammortamento alla francese, ha creato l'incertezza del tasso convenuto in contratto, individuando il tasso applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere e, per l'effetto, condannare la BANCA convenuta a restituire agli attori, previa la compensazione con eventuali somme a credito, la somma illegittimamente incamerata dalla banca, così come accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute e corrisposte per interessi eccedenti il saggio legale, determinando, per l'effetto, un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti, ferma la cadenza e la durata delle rate originariamente previste; su detti importi dovranno, altresì, essere riconosciuti agli attori gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolati da ciascuna rata mensile corrisposta, fino all'effettivo soddisfo.

7. Accogliere l'exceptio doli et nullitatis esperita dai fideiussori, attesa l'invalidità e la nullità della pretesa creditoria della BANCA per violazione di norme imperative e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle fidejussioni sottoscritte dai garanti e che, quindi, questi nulla devono alla BANCA.

In via istruttoria: Nominare CTU contabile.

Vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa.

Per la convenuta:

I – Nel merito:

1. rigettare le domande tutte proposte dal mutuatario e dai garanti nei confronti di BANCA.

II – In via istruttoria:

2. rigettare le istanze istruttorie proposte da mutuatario e garanti, in quanto inammissibili o irrilevanti

III – In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari da quantificarsi secondo i criteri previsti dal dm 10.3.2014 n. 55, oltre rimborso forfettario, IVA 22 % e CPA 4 %.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato mutuatario e garanti convenivano in giudizio la BANCA, al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di somme versate a titolo di interessi nell'ambito di un contratto di mutuo.

Gli attori in particolare esponevano:

- che il 29.10.2007 il mutuatario stipulava con la BANCA convenuta un contratto di mutuo ipotecario per euro 200.000,00;

- che Tizio e Caio si costituivano come garanti del mutuatario;

- che le parti prevedevano una durata venticinquennale dell'apporto a un tasso di interesse fisso per le prime 24 rate e la possibilità per la mutuataria di optare per i bienni successivi per un tasso fisso o per un tasso variabile;

- che veniva, infine, pattuito un tasso di mora di 2 punti percentuali maggiore rispetto al tasso di interesse corrispettivo;

- che gli interessi pattuiti risultavano essere usurari;

- che, inoltre, risultava l'addebito di interessi anatocistici occulti;

- che la clausola di determinazione degli interessi era nulla per indeterminatezza e, comunque, non era comprensibile per il mutuatario;

- che era nulla la clausola che attribuiva alla BANCA la facoltà di risolvere il contratto in caso di mancato pagamento di una sola rata, essendo in violazione di quanto previsto dall'art. 40 TUB; - che i fideiussori erano legittimati a loro volta a sollevare le contestazioni mosse dalla debitrice principale.

Si costituiva ritualmente in giudizio la BANCA, contestando quanto *ex adverso* dedotto e, in particolare, escludendo la pattuizione di interessi usurari.

Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione nelle forme di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento.

Premesso, infatti, come gli attori mai abbiano sostenuto come il tasso convenzionale concordato per gli interessi corrispettivi oltrepassasse il tasso soglia in materia di usura, la contestazione è stata innanzitutto formulata pretendendo di sommare a tale tasso di interesse il tasso concordato per gli interessi moratori e in tal modo, facendo richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali, evidenziando come la sommatoria dei due tassi di interesse risultasse superiore al tasso soglia in materia di usura.

Senonché deve rilevarsi come la difesa attorea cada in un equivoco interpretativo, dal momento che i precedenti giurisprudenziali invocati non sostengano in alcun modo la pretesa a sommare i due tassi di interesse, al fine di verificarne la legittimità o meno sul piano dell'usura, ma si limitano a evidenziare come il controllo dell'usurarietà degli interessi debba operare non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche per gli interessi moratori.

In sostanza, quindi, entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.

Anche là dove, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo.

In sostanza, quindi, un cumulo del tasso corrispettivo e del tasso di mora potrebbe rilevare non in riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia (come invece sostenuto dalla difesa attorea), ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all'inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale, comporti in termini percentuali un superamento del tasso soglia.

Senonché tale ipotesi non è stata neppure prospettata dagli attori, i quali in proposito hanno fatto richiamo a una consulenza di parte, la quale ha sostenuto il carattere usurario degli interessi esclusivamente sul presupposto della citata sommatoria dei tassi pattuiti.

Per tale ragione deve attribuirsi carattere del tutto generico anche alla contestazione di usurarietà degli interessi in forza del conteggio del Tasso Effettivo Globale comprensivo degli oneri e delle spese concordate: sul punto, infatti, gli attori si sono limitati a sostenere come il TEG fosse superiore al tasso soglia, senza tuttavia mai spiegare se e in che misura ciò fosse risultato, rimanendo in proposito del tutto silente la perizia di parte.

Parimenti infondata è la contestazione riguardante l'addebito di interessi anatocistici illegittimi.

Gli attori, infatti, hanno evidenziato come il piano di ammortamento del mutuo oggetto di causa fosse stato previsto "alla francese", ossia mediante la previsione della restituzione delle somme mutate attraverso il pagamento di rate di importo costante, ciascuna delle quali composta da una quota di capitale e una di interessi, con previsione che nella parte iniziale del rapporto la quota di interessi inserita nella rata fosse prevalente rispetto al capitale e che il rapporto fra tali due componenti andasse progressivamente a invertirsi

con le rate successive, mediante un aumento costante della quota capitale e corrispondente riduzione della quota di interessi.

Orbene, a detta dell'attrice tale modalità di ammortamento nasconderebbe una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, in quanto contrastante con il dettato di cui all'art. 1283 c.c., tutte le volte in cui, come appunto nel caso di specie, l'istituto di credito abbia strutturato il rapporto applicando interessi composti, anziché interessi semplici

Tale doglianza, che richiama alcuni isolati precedenti giurisprudenziali, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato.

Né può parlarsi di anatocismo illegittimo con riferimento all'addebito di interessi moratori su rate scadute, ma non tempestivamente pagate, dal momento che con riferimento a tale addebito il contratto di mutuo prevede espressamente che gli interessi moratori vadano calcolati sull'intera rata (e quindi anche sulla quota di essa imputata a interessi corrispettivi), salvo escludere che gli interessi moratori così calcolati possano a loro volta produrre nuovamente frutti, il tutto in piena conformità con quanto previsto dall'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000.

Infondata è anche l'eccezione di nullità della clausola che prevede la facoltà della banca di risolvere il contratto in caso di inadempimento del mutuatario nel pagamento anche solo di una rata, dato che l'invocato differente art. 40 TUB non trova applicazione nel caso di specie, dal momento che il contratto stipulato dalle parti non è inquadrabile nella fattispecie del mutuo fondiario, come peraltro precisato espressamente nello stesso testo contrattuale.

Va respinta anche la contestazione relativa alla nullità della pattuizione degli interessi per indeterminatezza della clausola, dato che, viceversa, il contratto indica specificamente i parametri economici oggettivi tali da consentire di determinare in modo inequivoco il tasso di interesse applicabile, sia per l'ipotesi in cui la mutuataria opti per il tasso variabile che per quello fisso.

L'infondatezza delle contestazioni tutte mosse dalla Pecoraro travolge le contestazioni "adesive" dei fideiussori.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico solidale degli attori in complessivi euro 4.370,00, oltre i.v.a. c.p.a., di cui euro 570,00 per spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- rigetta le domande proposte da mutuatario e garanti nei confronti della BANCA;
- condanna gli attori in via tra di loro solidale a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.370,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 570,00 per spese generali.

Così deciso in Milano il 26 marzo 2015

Il giudice
Francesco Ferrari

EX PARTE CREDITORIS

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*